



STATUTO

FEDERAZIONE NAZIONALE CLUB IN

Art. 1 - Denominazione, sede e rappresentanza legale

La "Federazione Nazionale Club IN" di seguito "Club IN" oppure "La Federazione" è una libera Federazione nazionale autonoma e pluralista, che si configura come rete integrata di persone e che promuove cultura e socialità senza fine di lucro, è legalmente rappresentata dal Presidente Federale e ha sede in Milano, Via Conca del Naviglio, 18.

Club IN è una federazione apolitica ed apartitica.

Art. 2 - Modello Federale

CLUB IN crede nel modello Federale: nessun organo Nazionale potrà, a nessun titolo e per nessun motivo influenzare la vita politica, amministrativa, le decisioni e in sintesi, l'autonomia, delle singole Associazioni Aderenti il cui unico obbligo è il rispetto del presente statuto e delle delibere della Giunta Esecutiva Federale.

Art. 3 - Oggetto sociale e principi ispiratori

Club IN si propone di contribuire allo Sviluppo Sociale, per i membri di un determinato contesto territoriale, attraverso il costante e graduale miglioramento delle condizioni della vita sociale - normalmente definite come "coesione sociale" e "legame sociale".

Club IN si propone di accrescere la possibilità degli individui di accedere alle *risorse relazionali*, aumentando il patrimonio di relazioni di tutti gli individui (Capitale Sociale).

Club IN considera il Capitale Sociale e relazionale come strettamente connesso al concetto di Senso Civico, in quanto esso si riferisce alle connessioni fra gli individui - reti sociali, alle norme di reciprocità e fiducia che da queste derivano.

Club IN crede nella centralità della dimensione relazionale, vale a dire nell'inscindibilità dell'individuo dalla sua rete di relazioni.

Club IN si propone di combattere l'isolamento sociale degli individui, partendo dall'ipotesi secondo cui forme di debolezza e impoverimento della propria rete di relazioni, implicano sia una sostanziale fragilità delle possibilità di fronteggiamento delle avversità sociali e, più in generale della *capacità di agire* dell'individuo in quanto *attore sociale*; sia il rafforzamento degli stessi processi di fragilizzazione ed emarginazione sociale e individuale (disagio sociale) per l'assenza di strutture relazionali significative dal punto di vista del supporto sociale.

Club IN si richiama ai principi fondamentali dell'informazione diffusa, della generosità e reciprocità.

Club IN è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle proprie associazioni affiliate, per lo sviluppo di nuovo associazionismo, anche a livello internazionale.

La preposizione "IN" assume, per gli iscritti al Club, un forte valore simbolico in quanto IN significa "all'interno di" e vuole sottolineare l'inserimento dell'individuo all'interno di una Rete di Relazioni.

I principi ispiratori teorici di Club IN sono gli studi sociologici di James Coleman nel suo principale lavoro: *Foundations of Social Theory*, e del gruppo di ricerca del Prof. Andrea Salvini, dell'Università di Pisa, facendo particolare riferimento allo studio: "Capitale sociale, reti e disagio sociale.", pubblicato nel 2004.

Club IN non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 4 - Campi di Iniziativa

Sono campi di iniziativa di Club IN:

- a) la crescita del patrimonio di relazioni delle persone (Capitale Sociale);
- b) la diffusione dell'Etica delle Reti Sociali, la promozione del volontariato inteso come strumento e pratica di costruzione e rafforzamento delle relazioni tra le persone;
- c) le attività educative e formative anche a carattere professionale;
- d) le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
- e) l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire la crescita della cultura del Social Networking, sviluppando anche politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;
- f) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale e di risposta ai bisogni sociali che si esprimono nel territorio;
- g) la comunicazione, l'informazione, l'editoria, la comunicazione radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, tutte le forme di comunicazione attraverso internet e le nuove tecnologie;
- h) le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita sociale, organizzate in proprio ma anche all'interno di strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti;
- i) l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive, il tutto riservato ai propri soci;
- l) la promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo.

Tutte le Associazioni aderenti, oltre a quanto indicato nel proprio Statuto, possono svolgere attività nei campi di cui sopra.

Art. 5 - Adesione

Possono aderire a Club IN, associazioni che si riconoscano ed accettino le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni; sono condizioni per l'adesione:

- l'acquisizione del certificato di adesione;
- l'adozione delle specifiche per la tessera nazionale di Club IN per la definizione della propria tessera sociale;

- l'accettazione delle Regole di Adesione.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli 9 e 10.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'adesione di una associazione aderente è deliberata dall'assemblea dei soci della associazione medesima.

La Giunta esecutiva federale potrà accettare, per meriti particolari e valutando la situazione di caso in caso, anche iscrizioni di persone fisiche, non iscritte ad alcuna altra Associazione Aderente a Club IN.

Art. 6 - Soci



I partecipanti alla Federazione si distinguono in:

- **SOCI FONDATORI:** sono coloro (Associazioni e Persone Fisiche) che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e hanno contribuito alla costituzione; hanno tutti i diritti dei soci ordinari;
- **SOCI BENEMERITI:** sono le persone, associazioni o altri organismi, nominati dai soci fondatori a maggioranza, per aver svolto attività utili per la Federazione; hanno tutti i diritti dei soci ordinari;
- **SOCI ORDINARI:** sono tutti i soci che, in regola con le quote e i contributi, hanno diritto di voto, tramite i loro delegati, nell'Assemblea Federale.

Art. 7 - Domanda di Associazione

La domanda per essere ammesso in qualità di socio ordinario deve essere presentata al Presidente Federale sui moduli predisposti dalla Federazione e deve contenere, oltre tutti i dati richiesti, l'espressa dichiarazione di accettazione del presente Statuto e degli obblighi che ne derivano agli associati.

Art. 8 - Regolamento di Adesione

E' previsto un regolamento per l'adesione alla Federazione Nazionale Club IN "Regole di adesione a ClubIN".

Sulla domanda di ammissione decide il Presidente Federale, o un suo Delegato, in caso di accettazione.

In caso di rigetto, il Presidente Federale, o un suo Delegato, rimanda la decisione alla Giunta Esecutiva Federale, la quale si pronuncerà dopo aver sentito le ragioni del Presidente Federale.

Art. 9 - Recesso

Il socio che voglia recedere dalla Federazione, deve darne comunicazione con lettera raccomandata, almeno trenta giorni prima della scadenza dell'anno solare, in difetto la sua partecipazione alla Federazione si intenderà tacitamente rinnovata per un altro anno, al termine del quale il socio verrà espulso dalla Federazione.

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del socio per soci persone fisiche o di scioglimento dell'Associazione per soci Associazioni e in caso di scioglimento della federazione;
- per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Art. 10 - Espulsione

L' espulsione è deliberata dalla Giunta Esecutiva Federale per causa ritenuta giusta. L' associato può ricorrere contro l'espulsione al Collegio dei Probiviri. E' ritenuto, comunque, motivo di espulsione la violazione del presente Statuto o l'arrecare danni e/o discredito al buon nome della Federazione.

La Giunta Esecutiva può deliberare, nel caso di rilevanti conflittualità e in alternativa all'espulsione, altre misure di garanzia nei confronti dei soci delle associazioni aderenti.

Art. 11 - Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse da Club IN;
- approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni della Federazione, secondo le modalità stabilite nel presente statuto e nei regolamenti della Federazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi federali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi federali;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia della federazione.

Le quote d'iscrizione saranno quantificate dalla Giunta Esecutiva Federale all'inizio dell' anno solare.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico della federazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà

o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 11 bis - Norma Transitoria

La quota sociale per l'intero biennio 2008-2009 sarà pari ad Euro 0 (ZERO).

Art. 12 - Organi della Federazione



Gli organi della Federazione sono:

- l'Assemblea Federale;
- il Congresso Federale;
- il Presidente Federale;
- la Giunta Esecutiva Federale, che comprende:
 - i Vice Presidenti Federali,
 - il Segretario Generale Federale;
- il Tesoriere Federale;
- il Coordinatore Federale;
- i Consiglieri Federali;
- i Consiglieri Territoriali e di Categoria;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 - Assemblea Federale

L'Assemblea Federale è costituita dai soci fondatori, dai soci benemeriti, dai soci ordinari.

Se il socio è un'Associazione essa partecipa all'Assemblea ordinaria tramite il suo Presidente o un delegato nominato dal Presidente stesso.

Il Presidente in assemblea può esprimere un numero di voti pari al numero degli Associati che egli rappresenta utilizzando il criterio di rappresentanza univoca della

persona fisica: nel caso di associato iscritto a più Associazioni aderenti, lo stesso verrà computato in capo al Presidente della prima Associazione alla quale si è iscritto, salvo diversa indicazione scritta del socio stesso.

I soci persone fisiche associati direttamente alla Federazione partecipano all'assemblea ed esprimono un numero di voti pari ad UNO.

Le deliberazioni prese in conformità alle norme statutarie di qui appresso, obbligano tutti gli associati ed i soci delle Associazioni Aderenti ad attenersi ad esse.

Art. 14 - Convocazione

L' Assemblea Federale può essere ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, vengono convocate mediante email oppure lettera raccomandata A/R oppure a mezzo fax, da trasmettersi almeno quindici giorni prima della data fissata per le adunanze.

L' avviso di convocazione deve contenere tutti gli argomenti predisposti dal Presidente Federale.

L' Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente Federale, da almeno i 2/3 dei componenti la Giunta Esecutiva oppure dai 2/3 di tutti i soci, singoli o delle Associazioni Aderenti.

I termini e le modalità di convocazione dell' Assemblea straordinaria sono stabilite dai commi precedenti per l' Assemblea ordinaria.

Art 15. - Validità dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione allorchè sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto.

In seconda convocazione l' Assemblea si intenderà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti, senza tenere conto degli astenuti.

In caso di modifiche allo statuto, si richiede una maggioranza dei 4/5 dei diritti di voto dell'assemblea.

I verbali dell'Assemblea Federale sono approvati e firmati dal Presidente Federale e dal Segretario Generale Federale.

Nel verbale devono essere riassunte, su richieste degli associati, loro dichiarazioni.

L'Assemblea Federale è convocata dal Presidente Federale, che è chiamato a presiederla, almeno una volta l'anno, per:

1. Approvare il bilancio preventivo della Federazione.
2. Approvare il bilancio consuntivo della Federazione.
3. Approvare in corso d'anno le variazioni al bilancio proposte dalla Giunta Nazionale.
4. Discutere ed approvare il programma generale della Federazione.

Art. 16 - Il Congresso Federale

Il Congresso Federale si svolge di norma ogni 10 anni, nelle forme stabilite dall'Assemblea Federale e in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale e di categoria stabiliti dal Regolamento Elettorale.

Esso ha il compito di:

- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto della Federazione;
- eleggere il Presidente Federale;
- eleggere i Consiglieri Federali;
- eleggere il Collegio dei Probiviri

Il Congresso Federale può anche svolgersi in forma straordinaria se richiesto da almeno i 4/5 di tutti i soci delle Associazioni Aderenti.

Il Congresso Federale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 18 - La Giunta Esecutiva Federale

La Giunta Esecutiva Federale (Giunta o Giunta Esecutiva nel seguito) è composta:

- dal Presidente Federale,
- dai Vice Presidenti Federali,
- dal Tesoriere Federale,
- dal Coordinatore Federale dei Club,
- dal Segretario Federale,
- da almeno due Consiglieri Federali,
- da almeno tre Consiglieri Territoriali/di Categoria,

per un numero massimo di undici componenti.

La Giunta si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando lo ritiene opportuno il Presidente Federale o ne faccia richiesta scritta almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Presidente convoca la Giunta con lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, con telegramma, email, o altro strumento spedito almeno due giorni prima.

Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza effettiva di almeno due terzi dei componenti; trascorsa un' ora da quella fissata per la convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

A ciascun componente spetta un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti senza tener conto degli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Della riunione è redatto in apposito registro il relativo verbale il quale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:

- esaminare e approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo prima della presentazione all'Assemblea Federale;
- deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessino la Federazione;
- prendere le iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi delle Associazioni Aderenti;
- stabilire l'organico del personale della Federazione;
- emanare regolamenti operativi e funzionali oltre quelli espressamente previsti dal presente Statuto;
- predisporre aggiornamenti e modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Federale;
- esplicitare ogni azione necessaria per il raggiungimento degli scopi statutari e dare esecuzione alle delibere delle Assemblee;
- deliberare in merito alla costituzione di distretti o delegazioni territoriali all'interno del territorio;
- fornire tutta l'assistenza alle Associazioni Aderenti per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali;
- stabilire l'ordinamento del personale della Federazione determinandone il trattamento economico;
- deliberare sull'opposizione al rigetto della domanda dell'aspirante socio;
- deliberare l'espulsione di un socio;
- partecipare alla stesura dell'ordine del giorno;
- deliberare sulle eventuali incompatibilità;
- nominare rappresentanti della Federazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Associazioni Nazionali di categoria, Commissioni ed organismi in genere.

In caso di dimissioni di un membro della Giunta, ad eccezione del Presidente, questo viene sostituito dal primo dei non eletti ed assume inizialmente il ruolo di Consigliere.

Art. 19 - Il Presidente Federale

Il Presidente Federale è eletto dal Congresso Federale.

Tutti i Presidenti delle Associazioni Territoriali e di Categoria Aderenti possono candidarsi. Sono considerati eleggibili per la carica di Presidente i Candidati Presidenti delle cinque Associazioni Aderenti con maggiore indice di numerosità e penetrazione, come indicato nel successivo art. 28, costituite da almeno cinque anni, in regola con le quote associative ed altre norme previste dal regolamento elettorale.

Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto statutario ed inoltre:

- presiede di diritto la Giunta Esecutiva;
- dura in carica dieci anni ed è rieleggibile.

La carica di Presidente Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Giunta Esecutiva.

Art. 20 - I Vice Presidenti

I Vice Presidenti vengono nominati, scegliendolo tra i Consiglieri Federali, dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente.

Un Vice Presidente, scelto dalla Giunta tra i Vice Presidenti, rappresenta la Federazione ad ogni effetto statutario, in caso di impedimento o assenza del Presidente ed inoltre:

- presiede di diritto la Giunta Esecutiva, in caso di impedimento o assenza del Presidente;
- dura in carica dieci anni ed è rieleggibile;
- in caso di dimissioni del Presidente, ne assume la carica per convocare nuove elezioni.

In caso di dimissioni di un Vice Presidente, la Giunta Esecutiva nomina un nuovo Vice Presidente scelto tra i suoi componenti in via preferenziale.

Art. 21 - Il Segretario Generale Federale

Il Segretario Generale viene nominato, scegliendolo tra i Consiglieri Federali, dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente.

Dura in carica dieci anni ed è rieleggibile.

Il Segretario Generale Federale:

- coordina tutto il personale dipendente e collaboratore della Federazione;
- assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- rende operative le delibere della Giunta Esecutiva;
- cura, in collaborazione con il Tesoriere Federale tutta l'attività economico - amministrativa della Federazione.

Art 22 -

Eliminato

Art. 23 - Il Tesoriere Federale

Il Tesoriere viene nominato, scegliendolo tra i Consiglieri Federali, dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente.

Il Tesoriere cura gli incassi ed i pagamenti per conto della Federazione. Deposita e movimentata i fondi disponibili su conti bancari autorizzati dalla Giunta Esecutiva. Tiene la contabilità del Club e provvede alla stesura dei bilanci Preventivo e Consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo.

Dura in carica dieci anni ed è rieleggibile.

Art. 24 - Il Coordinatore Federale dei Club

Il Coordinatore Federale è nominato, scegliendolo tra i consiglieri Federali, dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente.

Il Coordinatore Federale dei Club rappresenta il punto di raccordo tra le organizzazioni territoriali/di categoria e federali, facilita il dialogo tra le Associazioni Territoriali/di Categoria e gli Organi Federali, cura e promuove il processo di adesione di nuove Associazioni, secondo le Regole di Adesione.

Dura in carica dieci anni ed è rieleggibile.

Art. 25 - I Consiglieri Federali

I Consiglieri Federali sono eletti dal Congresso Federale, durano in Carica 10 anni e sono rieleggibili.

Art. 26 - I Consiglieri Territoriali e di Categoria

Della Giunta Esecutiva fanno parte, di diritto, almeno due Presidenti delle Associazioni Territoriali Aderenti, e un Presidente delle Associazioni di Categoria Aderenti, per un massimo di tre consiglieri.

Essi assumono la carica di Consigliere Territoriale/di Categoria ed hanno la funzione di rafforzare la rappresentanza del Territorio e delle Categorie all'interno degli organi Federali.

I Consiglieri Territoriali/di Categoria sono scelti tra i Presidenti delle associazioni più numerose che hanno maggior indice di penetrazione, come definito nel successivo articolo 28.

I Consiglieri Territoriali e di Categoria durano in Carica sino alla scadenza del mandato della Giunta, con una verifica interna, ogni 3 anni, della graduatoria stilata in base al criterio di numerosità e penetrazione (art. 28).

Art. 27 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dalla Giunta Esecutiva, anche tra i non soci, e dura in carica tre anni.
Tale ufficio è incompatibile con ogni altra carica sociale.
Gli eletti nominano nel loro seno il Presidente, il quale rappresenta il Collegio ad ogni effetto.

Art. 28 - Criterio Numerosità e Penetrazione

L'Associazione adotta per vari scopi, tra i quali quelli di stabilire i criteri di eleggibilità di Presidente e dei Consiglieri Federali, il Criterio di Numerosità e Penetrazione, per stabilire una graduatoria dei Club.

La graduatoria secondo numerosità e penetrazione è così definita:

- tra tutte le associazioni sia territoriali che di categoria aderenti si scelgono i 10 Club più numerosi in termini Assoluti,
- tra questi si stabilisce una graduatoria secondo l'indice di penetrazione definito come rapporto percentuale tra numero di associati e popolazione dell'Area o bacino di riferimento dichiarata in fase di affiliazione. L'Area o bacino di riferimento e la sua popolazione saranno determinate, una sola volta all'atto dell'affiliazione, caso per caso, dalla Giunta Esecutiva Federale, su proposta del Coordinatore Federale.

Art. 29 - Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;

- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- marchio o logo "ClubIN", marchio "IN";
- ulteriori marchi e loghi della Federazione.

Art. 30 - Finanziamento

Le fonti di finanziamento della Federazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 31 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Giunta Esecutiva Federale predispone:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
- il rendiconto economico e finanziario (bilancio) con una relazione illustrativa, che deve essere approvato dalla Giunta Esecutiva in prima istanza e dall'Assemblea Federale entro 6 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.
-

Art. 32 - Regolamenti

La Federazione si dota, per un migliore funzionamento di una serie di regolamenti approvati dalla giunta Esecutiva nel corso del proprio mandato.

I principali regolamenti sono costituiti dai seguenti documenti:

- Regole di Adesione a Club IN;
- Regole e Processi di Marketing Associativo e Proselitismo;
- Regolamento Amministrativo e Finanziario;
- Regolamento del Personale e Struttura;
- Processi Operativi e Gestionali;
- Regolamento Elettorale;

redatti dalla Giunta Esecutiva o da collaboratori di quest'ultima e conservati su appositi strumenti informatici a disposizione degli Associati.

Art.33 - Scioglimento

Lo scioglimento di Club IN può essere deliberato, con la maggioranza dei 9/10 degli aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato. In caso di scioglimento il patrimonio della Federazione nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle di Club IN, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs.460/97.

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare su proposta di scioglimento dell'Associazione o su modificazione da apportare allo Statuto, le deliberazioni sono valide, in prima convocazione, se ottenute con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritti al voto, in ogni caso senza tener conto degli astenuti.

Art. 34 - Marchio e Logo



Il "logo" di Club IN, costituito da un cerchio con all'interno la dicitura "in" e la denominazione di Club IN sono suo patrimonio (marchio depositato con numero **MI2008C010505**). La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 35 - Trattamento Dati dei Soci

I Soci ordinari conferiscono i loro dati personali alle singole Associazioni e, tramite i Presidenti delle Associazioni Aderenti, alla Federazione.

La Federazione potrà inviare comunicazioni ai Soci delle singole Associazioni, previa comunicazione ai relativi Presidenti, sia per questioni riguardanti la vita delle Associazioni, sia notizie ritenute di interesse rilevante per i soci, sia informazioni commerciali relative a offerte speciali, vendite promozionali, eventi, particolari servizi e iniziative riservati agli Associati.

Le procedure di conferimento dati sono esplicitate nel documento " Regole di Adesione a Club IN".

In questo ultimo caso, le informazioni commerciali inviate agli associati dovranno essere limitate ad un invio alla settimana.

I dati vengono trattati secondo le vigenti norme in materia di protezione dati personali.

Art. 36 - Promozione delle attività dei Club e della Federazione

La Federazione è impegnata a promuovere, con ogni mezzo disponibile, l'attività delle Associazioni Aderenti. Come eventuale criterio di privilegio, qualora dovesse rendersi necessario, sarà adottata la graduatoria relativa al maggior indice di numerosità e penetrazione come definito nel precedente art. 28.

I Club sono tenuti a promuovere con ogni mezzo disponibile la Federazione e le sue attività.

Art 37 - Varie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

Art. 38 - Norma Transitoria

Per il primo mandato della Giunta Esecutiva, si stabilisce quanto segue:

- la Giunta Esecutiva sarà composta dagli 8 Soci Fondatori della Federazione indicati nell'atto costitutivo oltre a tre consiglieri Territoriali/di Categoria che verranno nominati dalla Giunta Esecutiva Federale in data 30/06/2009 seguendo i criteri previsti nell'articolo 28.

